(N. 488)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 7 aprile 1954 (V. *Stampato N.* **350**)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(MALVESTITI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1954

Istituzione di aliquote speciali dell'imposta di assicurazione per i contratti a garanzia della solvibilità dei debitori, delle cauzioni e delle dichiarazioni di fedeltà.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Alla tariffa generale allegato *A* alla legge tributaria sulle assicurazioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, sono aggiunte le seguenti voci:

1) assicurazioni a garanzia della solvibilità del debitore; imposta proporzionale per ogni 100 lire, comprensiva di ogni addizionale: lire 2;

2) assicurazioni di cauzioni e contro i danni derivanti da atti di infedeltà dei prestatori d'opera; imposta proporzionale per ogni 100 lire comprensiva di ogni addizionale: lire 5.

La imposta deve essere liquidata sull'ammontare di ciascun pagamento del premio con le norme stabilite dagli articoli 16 e 17 della legge.

Art. 2.

Le quietanze che dagli assicurati o loro aventi causa vengono rilasciate agli assicuratori per il pagamento di somme assicurate in dipendenza di contratti di assicurazione a garanzia della solvibilità del debitore, sono esenti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

dall'imposta di cui all'articolo 10 della tariffa allegato *A* alla legge tributaria sulle assicurazioni e sono assoggettate alle normali tasse di bollo.

Art. 3.

Il testo dell'articolo 54 della Tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Cauzioni, mallevadorie, fideiussioni anche solidali, di somme e valori prestate da una o più persone cumulativamente per una terza persona; costituzioni di pegno o di ipoteca e promesse d'indennità del pari per terzi:

sulle prime lire 1.000 . . . L. 20
su ogni lire 1.000 in più . . » 10

Fideiussioni prestate a favore di terzi verso pubbliche Amministrazioni per periodi non superiori a due anni da aziende od enti di credito contemplati dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni:

a) se prestate per un termine non superiore ad un anno:

sulle prime lire 1.000 . . . L. 20
su ogni lire 1.000 in più . » 0,50

b) se prestate per un termine superiore ad un anno ma non a due:

sulle prime lire 1.000 . . . L. 20
su ogni lire 1.000 in più . » 1

Norma speciale: l'imposta si applica giusta le norme stabilite dall'articolo 53 della legge ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.